

DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018
71/2018/R/EEL

INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 921/2017/R/EEL, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE PROVVISORIA DI AGEVOLAZIONE PER IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CON CONSUMI PARTICOLARMENTE ELEVATI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1006^a riunione del 8 febbraio 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 dell'articolo 1;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017” e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 655/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2017/R/eel)
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020” (di seguito: Linee guida europee), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 *final*, in relazione al caso *State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406).

CONSIDERATO CHE:

- con la decisione C(2017) 3406, la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 delle Linee guida europee;
- al fine di adeguare la normativa nazionale alle Linee guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, l'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12;
- il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 21 dicembre 2017, il decreto, previsto dal citato articolo 19, comma 2, della legge 167/17, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore";
- il decreto 21 dicembre 2017 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico ed è entrato in vigore dal 27 dicembre 2017 a seguito della pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d'urgenza il 28 dicembre 2017, l'Autorità ha definito disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017, nonché l'aggiornamento del Testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi (TISDC) e del Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo (TISSPC) in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto 21 dicembre 2017 contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, con decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- i tempi disponibili per l'implementazione delle misure del decreto 21 dicembre 2017, come riportato nelle premesse del medesimo decreto, risultano estremamente ridotti e in particolare comportano la *"impossibilità tecnica di acquisire le dichiarazioni delle imprese energivore in modo da assicurare alla suddetta data il riconoscimento del beneficio spettante"*;
- per tale motivo, la deliberazione 921/2017/R/eel ha previsto l'assegnazione a ciascuna impresa a forte consumo di energia di una classe provvisoria di agevolazione, valevole dal 1 gennaio 2018, salvo effettuare le necessarie integrazioni dei dati mancanti per determinare la classe definitiva di agevolazione valevole per l'intero anno 2018 e fermo restando il successivo conguaglio, da effettuarsi entro il mese di luglio, in funzione del livello di agevolazione definitivamente assegnato;

- in particolare, nel caso di imprese a forte consumo di energia elettrica per le quali sono ancora in corso i controlli sui dati forniti dalle medesime imprese relativi all'annualità 2016, e che pertanto sono incluse nell'elenco di cui al comma 3.5 della deliberazione 655/2017/R/eel, l'articolo 11, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che venga assegnata d'ufficio una classe provvisoria di agevolazione alle imprese a forte consumo di energia corrispondente alla agevolazione minore (classe "FAT.1");
- la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) sta procedendo a risolvere i casi a cui attualmente risulta assegnata una classe d'ufficio; e che, tuttavia è prevedibile che la risoluzione completa di tali casi possa richiedere ancora alcuni mesi;
- nel corso del mese di gennaio 2018 sono pervenute, all'Autorità, segnalazioni sul fatto che tale assegnazione d'ufficio, in taluni casi e, in particolare, alle imprese con elevati volumi di energia elettrica prelevata e per le quali, in caso di esito positivo dei controlli, è già noto che si applicherebbe una delle classe di massima agevolazione tariffaria (classi "VAL.x"), la classe provvisoria di agevolazione assegnata non garantisce l'obiettivo di limitare, per quanto possibile, le esigenze di successivo conguaglio;
- le suddette imprese con elevati volumi di energia elettrica prelevata a cui è stata assegnata d'ufficio la classe provvisoria di agevolazione sono ricomprese tra le imprese a forte consumo di energia elettrica a cui deve essere ancora riconosciuta l'agevolazione per l'anno 2015, in quanto soggette alle istruttorie di sovracompensazione di cui al comma 3.1 della deliberazione 507/2017/R/eel;
- le suddette istruttorie peraltro non sono ancora terminate e pertanto a tali imprese non è stata ancora riconosciuta l'agevolazione per l'anno 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare le disposizioni introdotte in via d'urgenza con la deliberazione 921/2017/R/eel, anche alla luce degli elementi acquisiti in esito al primo mese di applicazione della medesima, allo scopo di rafforzare l'efficacia delle disposizioni transitorie relative al 2018 in relazione all'obiettivo di limitare le esigenze di conguaglio in corso d'anno del livello di agevolazione riconosciuto, fenomeno che può risultare particolarmente significativo, in termini assoluti, per le imprese a forte consumo di energia elettrica con volumi di energia elettrica prelevata particolarmente elevati;
- modificare, di conseguenza, l'articolo 11, comma 2, lettera a), dell'Allegato A, della deliberazione 921/2017/R/eel in modo che detta classe provvisoria di agevolazione assegnata d'ufficio sia la classe "VAL.1" nei casi in cui:
 - a. l'impresa rientri nell'elenco di cui al comma 3.5 della deliberazione 655/2017/R/eel;
 - b. l'impresa sia sottoposta all'istruttoria di sovracompensazione di cui al comma 3.1 della deliberazione 507/2017/R/eel per l'anno 2015;

- c. sulla base dei dati disponibili, sia possibile valutare che, nell'ipotesi che i controlli in corso avessero esito positivo, la classe provvisoria di agevolazione sarebbe una delle classi VAL.x;
- prevedere altresì che le agevolazioni relative al 2015, per le imprese di cui al punto precedente, non siano erogate fino a conclusione dei controlli per l'annualità 2016 e, in caso di esito negativo dei controlli, la Cassa proceda a trattenere da tale agevolazione la differenza relativa ai mesi del 2018 per i quali è stata applicata la classe VAL.1 per effetto del presente provvedimento fino ad avvenuto conguaglio da parte dei distributori, secondo modalità previste dalla Cassa

DELIBERA

1. dopo il comma 11.2, dell'Allegato A della deliberazione 921/2017/R/eel è inserito il seguente comma:
“comma *11.2bis* Entro il 18 febbraio 2018, la Cassa sostituisce la classe di agevolazione assegnata d'ufficio FAT.1 ai sensi del comma 11.2, lettera a), con la classe di ufficio VAL.1 per tutte le imprese incluse nell'elenco di cui al comma 3.5 della deliberazione 655/2017/R/eel che risultino sottoposte all'istruttoria di sovracompensazione di cui al comma 3.1 della deliberazione 507/2017/R/eel, e per le quali sulla base dei dati disponibili, sia possibile valutare che, nell'ipotesi che i controlli in corso avessero esito positivo, la classe provvisoria di agevolazione sarebbe una delle classi VAL.x. La Cassa trasmette tale aggiornamento al SII che, lo rende disponibile secondo le cadenze previste dall'articolo 9.”
2. di prevedere che, per le imprese che ricadono nelle fattispecie di cui al comma *11.2.bis* della deliberazione 921/2017/R/eel, non siano erogate le agevolazioni di competenza 2015 fino a conclusione dei controlli per l'annualità 2016 e, in caso di esito negativo dei controlli, la Cassa proceda a trattenere da tale agevolazione la differenza relativa ai mesi del 2018 per i quali è stata applicata la classe VAL.1 per effetto del presente provvedimento, fino ad avvenuto conguaglio da parte dei distributori, secondo modalità previste dalla Cassa.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa, per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni